

CAMERA DEI DEPUTATI

Commissioni riunite VI e X
Finanze e Attività produttive

**Legge annuale per il mercato e la concorrenza
A.C. 3012**

Direttore Generale dell'ABI
Giovanni Sabatini

10 giugno 2015

1. Premessa

Signor Presidente, Onorevoli Deputati,

in primo luogo, ringrazio vivamente a nome dell'ABI, del suo Presidente Antonio Patuelli, per l'invito a intervenire a questa Audizione, nella speranza di fornire un utile contributo ai lavori delle Vostre Commissioni. Sono lieto di questa preziosa occasione che mi consente di testimoniare la posizione del mondo bancario su una tematica così rilevante per la competitività del sistema Paese.

In relazione al Capo VI del DDL in esame, è importante sottolineare preliminarmente che dal 4 novembre 2014 ha preso avvio il Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU), primo pilastro del più ampio progetto di Unione Bancaria che si completa con il Meccanismo Unico di Risoluzione delle Crisi e il Sistema di Garanzia dei Depositi.

Questo è l'inizio di un nuovo e più avanzato percorso che vede impegnato l'intero mercato bancario europeo e che richiede riflessioni importanti circa la necessità di "ragionare" d'ora in poi, a tutti i livelli – legislatori, imprese, banche – in termini europei.

Qualsiasi nuova normativa che impatta sul settore bancario deve tener conto di questo fatto nuovo. In tale contesto anche le norme che disciplinano i servizi di pagamento e la comparabilità dei prezzi dei servizi bancari in generale non possono sfuggire ad una logica totalmente europea, poiché anche in questo segmento il permanere di regole nazionali si porrebbe in netta contraddizione con i principi fondanti dell'Unione Bancaria e dell'integrazione del mercato finanziario dei paesi dell'Area dell'Euro.

Ciò è tanto più vero nel caso in cui già esistano normative emanate a livello europeo che regolamentano il tema, come è il caso **dell'art. 24** del DDL che incide su una delle materie già normate dalla Direttiva europea n. 92/2014, sulla comparabilità delle spese dei conti di pagamento, il trasferimento di tali conti e l'accesso ai conti di base (*"Comparability of fees related to payment accounts, payment account switching and access to payment accounts with basic features"* - *Payment Accounts Directive – PAD*). Analoga considerazione riguarda **l'art. 25** del DDL che incide su

orientamenti espressi dal legislatore europeo nella direttiva 2014/177EU sulla disciplina dei mutui ipotecari (CARRP).

Si tratta di Direttive emanate a valle di un ampio processo consultivo cui l'Associazione Bancaria Italiana ha partecipato fattivamente fornendo uno specifico contributo alla luce della propria esperienza in ambito nazionale.

2. ART 24 del DDL concorrenza

Per quanto riguarda la norma in esame, aspetto delicato appare essere l'**anticipo temporale** rispetto a processi e meccanismi di armonizzazione a livello europeo previsti dalla Direttiva PAD.

Pare utile sottolineare che ai fini della definizione delle modalità e dei termini attraverso i quali i Prestatori di Servizi di Pagamento dovranno fornire i dati necessari alla comparazione e delle modalità di pubblicazione nel sito internet, sarebbe opportuno tener conto della individuazione (a livello dell'Unione) dell'elenco definitivo dei servizi più rappresentativi collegati a un conto di pagamento e della corrispondente terminologia standardizzata, prevista – ai sensi della PAD – entro la fine del 2016. Ciò al fine di evitare che a livello nazionale vengano implementate soluzioni (siti Internet di confronto) non completamente coerenti rispetto alle previsioni della Direttiva.

Si rileva, inoltre, che nella Relazione illustrativa del DDL in esame si legge che il sito Internet dovrebbe essere "gestito dal Ministero dell'economia e delle finanze". **Al riguardo si segnala che la Direttiva prevede che tali siti Internet di confronto possono essere gestiti da autorità competenti o, per loro conto, da altre autorità pubbliche e/o da operatori privati.**

In relazione a ciò, si segnala che in Italia dal 2004 esiste un motore di confronto dei conti correnti, "**Conti correnti a confronto**", ovvero uno **strumento online gratuito** che consente all'utente di **confrontare in modo omogeneo i conti correnti offerti dalle banche ai consumatori**. Esso ha l'obiettivo di rendere disponibili informazioni complete, aggiornate e comparabili sui prodotti offerti.

Le banche - a maggio 2015, 50 banche, equivalenti a circa 19.400 sportelli, ovvero il 64% del settore (30.700) - pubblicano nel motore di confronto tutti i conti correnti offerti ai consumatori e si impegnano ad aggiornare tempestivamente le informazioni alla luce delle modifiche intervenute nei Fogli Informativi dei prodotti. Le informazioni sui conti sono pubblicate in base a **regole standard** definite da un Osservatorio indipendente, organismo composto da undici membri in possesso dei requisiti di onorabilità e di chiara reputazione e professionalità, espressione del mondo

accademico (docenti universitari esperti in materie economiche o giuridiche, di comunicazione o marketing designati dal settore bancario) e consumeristico (rappresentanti designati dalle Associazioni dei consumatori).

3. ART 25 del DDL concorrenza

Le polizze assicurative abbinate ai mutui e agli altri finanziamenti sono prodotti che consentono al sottoscrittore di continuare ad onorare gli impegni economici derivanti dal contratto di credito al verificarsi di specifici eventi negativi (quali ad esempio la morte, un grave infortunio, la perdita del posto di lavoro, ecc.) che possono impedire il regolare pagamento delle rate e portare i finanziatore ad avviare le procedure di recupero del credito.

La proposta in esame presenta una serie di criticità.

Occorre in primo luogo rilevare che **la proposta in esame appare in contraddizione con l'orientamento del legislatore comunitario** definito a) nella Direttiva Europea 2014/17/EU sulla disciplina dei mutui ipotecari (CARRP) in fase di recepimento nell'ordinamento nazionale, b) nelle linee guida EBA, ESMA ed EIOPA in tema di cross-selling poste recentemente in consultazione e c) nella sulla bozza della 'Proposta di direttiva sulla distribuzione assicurativa' (c.d. IMD 2) .

In particolare, l'art. 12 della CARRP, che disciplina le pratiche di commercializzazione abbinata (*tying*) ed aggregata (*bundling*), non solo prevede al primo comma che gli Stati membri consentano le pratiche di commercializzazione aggregata, ma al comma 4 dispone – mutuando la legislazione francese - la possibilità anche di operazioni di *tying* delle polizze assicurative qualora i soggetti finanziatori "*accettino la polizza assicurativa di un fornitore diverso dal fornitore preferito qualora detta polizza fornisca un livello di copertura equivalente a quello della polizza proposta dal fornitore*". Non è comunque previsto l'onere disposto nell'ordinamento italiano della presentazione del doppio preventivo.

La complessità della normativa e delle procedure di offerta delle stesse (tipicamente la presentazione del doppio preventivo) oltre a non favorire una reale concorrenza sul mercato, rischia di spingere le banche/intermediari finanziari **a tener meno in considerazione** le polizze assicurative come idonee coperture ai fini di mitigazione del rischio di credito con la **conseguenza di una maggiore prudenza da parte dei finanziatori nella valutazione del merito creditizio**.

L'eccessiva onerosità delle predette disposizioni normative rischia di comportare **l'orientamento dei creditori a trasferire la copertura del rischio sulla richiesta di altre forme di garanzia (es. fideiussione), che risultano meno efficienti e soprattutto meno convenienti per la clientela**.

Difatti, il rischio è trasferito su altri soggetti privati (tipicamente, un familiare del cliente) anziché su un (più solido) portafoglio diversificato di un

operatore specializzato con l'ulteriore conseguenza che tale garanzia solitamente non copre integralmente il cliente rispetto al manifestarsi del danno più rilevante che - nel caso dei mutui - è la perdita dell'immobile posto in ipoteca (generalmente la propria abitazione).

Esistono da ultimo specifiche criticità nell'ambito delle operazioni di credito dove la polizza assicurativa venga richiesta obbligatoriamente dalla legge con il vincolo per la banca/intermediario finanziario (cfr. la polizza assicurativa sul rischio vita o impiego ai sensi dell'art. 54 del DPR 180/50 di disciplina del credito garantito dalla cessione del quinto dello stipendio/pensione).

Nell'ottica di contribuire al rendere più efficiente il processo di collocamento delle polizze assicurative connesse ai mutui e agli altri finanziamenti sono stati avviati da parte di ABI una serie di approfondimenti per avviare specifiche iniziative di autoregolamentazione finalizzate a migliorare la trasparenza e la consapevolezza del consumatore nella fase di commercializzazione delle polizze assicurative.

Tali approfondimenti hanno portato il 30 novembre 2013 al perfezionamento di un protocollo di intesa tra ABI, Assofin e 14 Associazioni dei Consumatori (Acu, Adiconsum, Adoc, Assoutenti, Casa del Consumatore, Cittadinanzattiva, Codacons, Codici, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione Nazionale consumatori). All'impegno hanno aderito banche ed intermediari finanziari rappresentativi di circa l'80% del settore bancario finanziario in termini di sportelli e di attivo.

Tale protocollo andrebbe valorizzato nel DDL concorrenza, avendo già trovato una rilevante valorizzazione nell'ambito della recentissima analisi svolta congiuntamente dalla Banca d'Italia e dall'IVASS. Tale analisi ha segnalato come diverse raccomandazioni in corso di formulazione da parte loro siano già in parte recepite nell'accordo stipulato tra ABI, Assofin e le Associazioni dei consumatori.

In dettaglio, il protocollo prevede una serie di impegni per gli intermediari aderenti tra i quali:

- (i) l'inserimento nella documentazione precontrattuale e nel contratto di una frase nella quale si ricorda al cliente che la polizza offerta dalla banca/intermediario finanziario non è obbligatoria al fine di ottenere il finanziamento;
- (ii) l'esposizione del TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) del finanziamento calcolato con e senza polizza. Ciò consente al consumatore di conoscere con chiarezza il costo complessivo del mutuo e l'impatto sullo stesso del prezzo della polizza assicurativa;

- (iii) la definizione di accordi con le imprese di assicurative partner nella promozione e collocamento delle coperture assicurative sulla base dei quali: a) è riconosciuto al consumatore un periodo di 60 giorni dalla data di perfezionamento del contratto assicurativo per recedere liberamente dallo stesso (ad oggi sono previsti ex lege solo 30 giorni); b) è inviata al consumatore, dopo il perfezionamento del contratto, una specifica lettera di benvenuto nella quale si ricorda la possibilità di recedere dal contratto senza spese. Tale impegno consente al consumatore di avere più tempo poter recedere dal contratto di assicurazione, qualora si accorga che lo stesso sia stato collocato con modalità non perfettamente aderenti alle disposizioni vigenti, ricordandogli tale diritto tramite l'invio di una specifica "lettera di benvenuto";
- (iv) l'avvio di iniziative di verifica della soddisfazione del cliente attraverso analisi di "customer satisfaction" su un campione di clienti appartenenti a centri di offerta che presentano trends differenti rispetto alla media su alcuni aspetti quali, reclami, livelli di soddisfazione etc., i cui risultati sono portati all'attenzione di un osservatorio costituito dalle Associazioni dei consumatori stesse (UNC, CODICI, ADICONSUM e MDC).

4. ART 23 del DDL concorrenza

Una notazione per quanto riguarda l'art. 23 del DDL Concorrenza. Tale articolo prevede che l'accesso ai servizi di assistenza ai clienti degli istituti bancari e delle società di carte di credito avvenga a costi telefonici non superiori rispetto alla "tariffa ordinaria urbana". Si osserva a tale proposito che la suindicata definizione di "tariffa ordinaria urbana" non è più in uso e può essere fuorviante soprattutto per le chiamate da cellulare e dall'estero (soggette ai costi previsti nel piano tariffario del chiamante), i cui costi non dovrebbero superare quelli equivalenti alle chiamate ai numeri urbani di telefonia fissa.